

ESTRATTI DAL REGOLAMENTO E DALLO STATUTO

DALLO STATUTO

CAPITOLO 1

Omissis...

ART. 2 - FINALITA'

Il Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie è un'associazione finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente; Esso persegue fini sociali e culturali senza scopo di lucro e l'attività dei soci, prestata in forma volontaristica, non può essere onerosa.

Scopi dell'Associazione sono:

- a) esercitare le funzioni di Raggruppamento Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie come previsto dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna N.23 del 3 Luglio 1989;
- b) offrire alle Guardie Ecologiche Volontarie un luogo di incontro per organizzare, coordinare e collegare la loro attività, anche con altre strutture, pubbliche o private, con analoghe finalità, per un momento di confronto, di lavoro comune, di scambio di opinioni e di esperienze sulla vigilanza e sulla didattica ambientale;
- c) realizzare lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell'ambiente o finalizzati alla protezione civile;
- d) svolgere attività didattiche ed educative concernenti la sensibilizzazione della collettività, con particolare riferimento ai giovani alunni della scuola dell'obbligo, in ordine alla percezione del corretto funzionamento dei meccanismi naturali;
- d) organizzare corsi per la preparazione di aspiranti guardie ecologiche, seminari, convegni e dibattiti aventi per oggetto la salvaguardia dell'ambiente;
- e) collaborare con gli Enti ed organismi pubblici preposti al controllo ed alla tutela dell'ambiente;
- f) collaborare con le autorità locali in attività di soccorso e di protezione civile;
- g) promuovere nelle sedi appropriate, la revisione ed il miglioramento della normativa posta a tutela dell'ambiente;
- h) editare giornali, riviste e pubblicazioni, produrre audiovisivi ed eventuali altri materiali di documentazione ed informazione.

CAPITOLO 2

Omissis...

SOCI

ART. 5

Sono doveri del Socio:

- a) versare regolarmente la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del C.D.: i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale;
- b) ottemperare alle norme statutarie e alle deliberazioni degli organi sociali;
- c) partecipare all'attività sociale;
- d) non intraprendere iniziative personali a nome del Raggruppamento senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 6

Il Socio, all'atto dell'adesione, esenta espressamente il Corpo, nonché gli Organi Direttivi dello stesso, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovesse causare nell'esercizio delle proprie funzioni.

DAL REGOLAMENTO

Omissis...

ART. 2

I Soci effettivi, ivi compresi i fondatori, sono tenuti a frequentare:

- a) le riunioni settimanali per l'organizzazione dell'attività;
- b) i corsi di aggiornamento previsti dalla L.R. 23 3/7/89;
- c) gli eventuali corsi tematici organizzati dall'Associazione. I soci GEV devono prestare un impegno minimo mensile di 10 (dieci) ore dando priorità al servizio di vigilanza ecologica concordato con il Responsabile di Zona o di Settore - in subordine si impegnano in ogni altra attività inerente le finalità statutarie e il buon funzionamento del Raggruppamento.

Al fine di garantire gli impegni minimi mensili i soci devono comunicare, entro il giorno 15 di ogni mese, al Responsabile di Zona o Settore la propria disponibilità, in giorni ed ore, per i "servizi di Vigilanza" del mese successivo.

ART. 3

Il Socio dovrà redigere e far pervenire al Coordinatore di Zona (o - in subordine - al Coordinatore del Settore Tematico o al Segretario del Raggruppamento), mensilmente, una breve relazione scritta sull'attività svolta (rapporti di servizio).

ART. 4

I Soci Aspiranti GEV ed i Soci Onorari (sprovvisi del decreto di nomina a G.E.V.) possono accompagnare i Soci effettivi nelle uscite di vigilanza e operare in prima persona in ogni altra attività sociale, della quale dovranno relazionare almeno semestralmente.